



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 07/04/2026

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI
COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025,
N. 199. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

L'anno **2026** il giorno **sette** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

PIERONI MORENO	Presente
PIGHETTI NAZZARENO	Presente
CARLI FRANCESCA	Presente
ROMANINI DANIELA	Presente
PRINCIPI FABIOLA	Presente
TANFANI GIOVANNI	Presente
ANTICAGLIA CHRISTIAN	Presente
GIAMPAOLI SILVIA	Presente
SCHIAVONI MARIA TERESA	Assente
GUAZZARONI ELISABETTA	Presente
MARCHIANI MICHELE	Presente
MOFFA ODDONE	Presente
ALBANESI PAOLO	Assente
RAFFAELI BELINDA	Assente
GUARDIANELLI DANIELE	Assente
CASTAGNANI GIANLUCA	Presente
CASTELLANI CRISTINA	Presente

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Partecipa all'adunanza con funzioni verbalizzanti il Segretario **dott. Giuliano Giulioni**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. ssa Silvia Giampaoli** nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

La Presidente Silvia Giampaoli chiede di mettere ai voti l'anticipo del punto n. 7 posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale, all'unanimità, delibera di anticipare la discussione del suddetto punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in osservanza dei principi generali dell'ordinamento tributario e nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha riconosciuto agli enti territoriali la facoltà di introdurre, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, con particolare riguardo ai crediti di più difficile esigibilità;
- il comma 102 del citato art. 1 consente di prevedere l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per obblighi precedentemente non adempiuti, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni;
- il comma 105 del medesimo art. 1 prevede che possano formare oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dagli enti locali, con le esclusioni ivi indicate;
- i commi 106, 107 e 108 della medesima disposizione impongono che il regolamento riguardi periodi di tempo circoscritti, tenga conto della situazione economico-finanziaria dell'ente e acquisti efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale, con successiva trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici;
- l'art. 1, comma 109, della legge n. 199/2025 consente altresì di adottare forme di definizione agevolata per le entrate patrimoniali;

Considerato che:

- il Comune di Loreto procede alla riscossione coattiva delle proprie entrate in forma diretta, avvalendosi del supporto di un soggetto esterno per attività meramente strumentali e non già in regime di concessione;
- l'istituto della definizione agevolata può costituire uno strumento utile a incrementare la riscossione spontanea della quota capitale dei crediti comunali, a contenere i costi delle ulteriori attività coattive e a razionalizzare il magazzino dei residui attivi;
- la proposta regolamentare predisposta per il Comune di Loreto è stata calibrata sulle specifiche esigenze dell'ente, includendo tutte le entrate tributarie comunali, le entrate patrimoniali comunali e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, con disciplina differenziata delle componenti abbuonabili;
- la medesima proposta limita l'ambito oggettivo della definizione agli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2023, alle ingiunzioni fiscali e agli altri atti della riscossione coattiva diretta emessi o notificati entro la medesima data;
- per le entrate tributarie comunali il regolamento prevede il pagamento integrale della quota capitale, delle spese di notifica e delle eventuali spese cautelari o esecutive, con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
- per le entrate patrimoniali comunali il regolamento prevede il pagamento della componente principale del credito e delle spese vive, con esclusione degli interessi, ferma la debenza delle somme che, per disciplina di settore, abbiano funzione sostanzialmente sostitutiva della prestazione principale;
- per le sanzioni amministrative da violazioni del Codice della strada la definizione opera limitatamente agli interessi, alle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli altri accessori analoghi, restando dovute la sanzione principale e le spese;



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- la proposta regolamentare consente la definizione anche di singoli atti o singole partite e anche in presenza di rateazioni o pagamenti parziali già intervenuti;
- la proposta regolamentare esclude, tra l'altro, i debiti affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, i debiti già integralmente estinti e quelli per i quali sia ancora efficace una precedente definizione agevolata comunale non decaduta;
- l'istanza di definizione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell'ente e il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale, con versamento di un acconto iniziale pari al 20 per cento dell'importo dovuto e successiva rateazione del residuo fino a un massimo di trentasei rate mensili, con applicazione degli interessi di dilazione secondo quanto previsto dal regolamento stesso;
- il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'acconto iniziale impedisce il perfezionamento della definizione rateale, mentre la decadenza dal beneficio è prevista in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di due rate del piano successivo all'acconto iniziale, anche non consecutive;
- l'ente, pur avendo valutato la facoltà di cui all'art. 1, comma 103, della legge n. 199/2025, non ritiene, in questa fase, di estendere la definizione agevolata alle controversie tributarie pendenti;

Rilevato che:

- sulla base dell'istruttoria del servizio competente, i carichi potenzialmente definibili sono stimati, allo stato, in complessivi euro 4.584.187,69, di cui euro 2.748.287,83 riferiti a entrate tributarie comunali, euro 46.081,73 riferiti a entrate patrimoniali comunali ed euro 1.789.818,13 riferiti a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
- la relazione accompagnatoria allegato B evidenzia, l'impatto atteso della misura in termini di maggiore riscossione, di riduzione del contenzioso potenziale e di compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario dell'ente, con specifico riguardo all'anzianità dei carichi, alla fase procedurale prevalente e alla correlata copertura mediante FCDE, sulla base dei dati istruttori acquisiti o da completare a cura degli uffici;

Esaminati:

- il testo del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199", allegato A al presente provvedimento, composto da n. 10 articoli;
- la relazione accompagnatoria allegato B, predisposta a supporto dell'istruttoria della presente deliberazione;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, per l'effetto, di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;
- l'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- l'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo cui i regolamenti sulla definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

- sessanta giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - lo Statuto comunale;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del V settore "Servizi finanziari", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 3 aprile 2026;

Con votazione unanime, espressa in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199", allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto da n. 10 articoli;
4. di prendere atto della relazione accompagnatoria allegato B, quale documento istruttorio a supporto della scelta regolamentare;
5. di dare atto che il regolamento approvato riguarda le entrate tributarie comunali, le entrate patrimoniali comunali e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, nei limiti e con le differenziazioni analiticamente previste nel testo regolamentare, e che l'ente non si avvale, nella presente fase, della facoltà di cui all'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativa alle controversie tributarie pendenti;
6. di demandare ai Responsabili dei servizi competenti l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi compresi la predisposizione e pubblicazione della modulistica, l'istruttoria delle istanze, l'approvazione dell'avviso informativo rivolto all'utenza, il coordinamento operativo con il soggetto esterno incaricato delle attività di supporto alla riscossione coattiva e la gestione delle comunicazioni di accoglimento o diniego;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del regolamento allegato sul sito internet istituzionale del Comune di Loreto;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ed è



COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto dell'esigenza di attivare tempestivamente gli adempimenti attuativi, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed a seguito di separata votazione unanime espressa in modo palese.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. ssa Silvia Giampaoli

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO
dott. Giuliano Giulioni

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)